



.CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

.Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1323 del 28/06/2024

.IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI, AMBIENTE, SUAP, AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA

.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1415 DEL 28/06/2024

OGGETTO: SUAP Conclusione della procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dall'art. 11 co. 5 della L.214/2023: adeguamento della durata delle concessioni rilasciate alla normativa sopravvenuta.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal Responsabile dell'istruttoria Arch. Letizia Rita Lucente, previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della legge n.241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012, così formulata:

Premesso che:

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 181, comma 4-bis stabilisce "Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività";
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, ha approvato l'allegato A, "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020;
- la Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1969 del 07/12/2020 ha proceduto alla definizione delle modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020, prendendo atto dell'art. 181, comma 4-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25/11/2020;

Dato atto che:

.secondo le citate disposizioni del d.l. 34/2020 - art.181 c.4 bis il Comune doveva provvedere d'ufficio all'avvio di procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche e alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida suddette, al fine di procedere al rinnovo fino al 31 dicembre 2032;

.sono state avviate ma non concluse le istruttorie in ordine alla verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori del commercio su aree pubbliche aventi titolo al rinnovo delle concessioni in essere;

Tenuto conto che:

.le concessioni di suolo pubblico oggetto del rinnovo in parola sono quelle con scadenza entro il 31 dicembre 2020 che non erano già state riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012;

.l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 ha auspicato che il parlamento e il governo vogliano "addivenire a una modifica della vigente normativa in materia di commercio sua area pubblica in linea con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia";

.il T.A.R. Lazio con sentenza n. 539 del 18/01/2022 "alla luce di quanto recentemente statuito dall'Adunanza Plenaria con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021" ha rilevato che:

"In esse è affermato, tra l'altro, il principio di diritto secondo cui il dovere di non applicazione della norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo si estende, oltre agli organi giudiziari, a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi equiparati, anche in caso di direttiva "self executing".

.E' indiscutibile che i posteggi per l'esercizio del commercio, siano un bene limitato considerato anche il ristretto carattere territoriale del Comune concedente, l'attuale assenza di concorrenzialità del settore e l'elevata attrattività che rivestono per gli operatori tali attività .

.L'applicabilità della direttiva anche al settore del commercio su area pubblica è, sotto altri profili, confermata dal percorso argomentativo dell'Adunanza Plenaria laddove afferma che "la tutela della concorrenza (e l'obbligo di evidenza pubblica che esso implica) è, d'altronde, una "materia" trasversale, che attraversa anche quei settori in cui l'Unione europea è priva di ogni tipo di competenza o ha solo una competenza di "sostegno" ... Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, poi, la direttiva 2006/123/CE "Bolkestein" è "self executing".

.La direttiva Bolkenstein è, pertanto, auto-esecutiva nell'ordinamento nazionale, con la già chiarita conseguenza che, nel caso di specie, sussisteva in capo all'amministrazione capitolina il dovere di non applicare la legge nazionale di rinnovo automatico delle concessioni, in quanto contrastante con il diritto eurounitario. ... L'Adunanza Plenaria ha chiarito che l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima.

.La Plenaria, tuttavia, "consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni" ha inteso modulare nel tempo l'efficacia della pronuncia.

.Così, è stata disposta una disciplina transitoria, in cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara e, altresì, consentire a Governo e Parlamento di approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni....".

.il T.A.R. Lombardia con sentenza n. 1223 del 26/05/2022 ha ribadito che:

"Le norme ... con cui il settore del commercio su aree pubbliche è stato sottratto all'applicazione del principio di concorrenza ed è stata disposta la proroga automatica delle concessioni in essere, si pongono in palese contrasto con il diritto europeo e, in particolare, con l'art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE (Cons. Stato, Ad. Plen., sentt. n. 17 e 18 del 2021; Tar Lazio, Roma, sent. n. 1411/2022; 801/2022; 539/2022; Tar Sardegna, sent. n. 865/2021). In sede di riesercizio del potere, l'amministrazione comunale dovrà conseguentemente disapplicarle ..., nel rispetto dell'effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia e dell'obbligo che già grava in capo a "tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali", di applicare le disposizioni UE self-executing, "disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi" (Corte di Giustizia UE, sent. 22 giugno 1989, C-103/88).";

Dato atto che questo Comune, in ragione della complessità generale della problematica a livello nazionale caratterizzata dalla contraddittorietà fra l'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020 e le sopravvenute pronunce dell'Autorità Garante e della giurisprudenza amministrativa di cui innanzi ed in attesa di nuove determinazioni del Parlamento, ha sospeso i procedimenti avviati di proroga delle concessioni in parola;

Vista la legge sopravvenuta n.214 del 30/12/2023 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, che all’art. 11 “Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”, nei commi da 1 a 6, prevede:

- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
 - a. prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
 - b. prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
 - c. prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
- Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
- Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

Dato atto, quindi,

- che l'art. 11 della L.214/2023 al comma 5 dispone ora che i procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore di tale legge (31/12/2020) non risultavano ancora conclusi per qualsiasi causa sono da concludere secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (quindi entro giugno 2024);
- che pertanto, a seguito dell'approvazione di normativa nazionale di riordino del sistema del commercio su aree pubbliche sopracitata, si deve procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.214/2023, alla conclusione definitiva del procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche di questo comune, provvedendo all'adeguamento al termine previsto dall'art. 181, cioè al 31.12.2032, della durata delle concessioni rilasciate, fatti salvi eventuali cessioni d'azienda e subingressi;

Ritenuto, tuttavia, di fare salve eventuali, future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006 che possano incidere sulla durata di tali concessioni;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Sentita l'Amministrazione Comunale nel senso di condivisione della determinazione da intraprendere;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) di considerare quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.;;

2) di concludere la procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 5 della L. 30 dicembre 2023 n. 214, adeguando al 31/12/2032 la durata delle concessioni rilasciate ai soggetti di cui all'allegato elenco, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto, quindi, che la procedura finalizzata al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020 prevista all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è conclusa dal presente atto secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 5 della L. 30 dicembre 2023 n. 214;

4) di stabilire che, nelle more del rilascio delle concessioni così integrate, gli operatori possono comunque occupare i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa, dando atto che si procederà con successivi e distinti atti a rilasciare in favore dei suddetti operatori aventi titolo le prescritte rispettive autorizzazioni ex art.28 c.1 lett. A) del D.Lgs. 114/98 per lo svolgimento dell'attività, salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti;

5) di precisare che, per la durata dei rinnovi disposti con il presente atto, resta comunque salvo ogni diverso termine stabilito da future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006;

6) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di questo comune e all'Albo Pretorio online, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;

7) di precisare che il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata.

2) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto stesso.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

-
- 1 Assessorato Vice Sindaco [Ambiente e Polizia Locale] (Fedele Lovino)
- 2 Assessorato [Attività Produttive e Sport] (Antonietta Cristiani)
- 3 AREA DI SEGRETERIA: CONTENZ E LEGALE, GIUD DI PACE, SEGRETERIA, ASSIST ORGANI ISTITUZ, PUBBLICAZ ONLINE, COMUNICAZ ISTITUZIONALE, PROGR INFORMATICA E TECNOLOGICA, STATISTICA, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTRATTI
- 4 SEGRETARIO GENERALE
- 5 0 ORGANI ISTITUZIONALI
- 6 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE
- 7 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI, AMBIENTE, SUAP, AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA

.Il Dirigente

Germinario Sabino / InfoCamere S.C.p.A.